

Raffaele Ceniccola

APPLICABILITA' AL RITO TRIBUTARIO DELLE RECENTI MODIFICHE IN TEMA DI APPELLO E RICORSO PER CASSAZIONE

SCHEMA DI RELAZIONE

LE MODIFICHE INTRODOTTE

Dopo gli interventi legislativi del 2006 e del 2009, il c.p.c. è stato nuovamente modificato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012.

Sono essenzialmente due le modifiche che interessano in questa sede.

Con l'inserimento dell'art. 348 bis, nell'ambito di una più ampia riforma del giudizio di appello, si è introdotta una nuova ipotesi di inammissibilità dell'appello (rectius rigetto) quando l'impugnazione “non ha una ragionevole probabilità di essere accolta”.

Quando è pronunciata con ordinanza detta inammissibilità “contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell'art. 360 c.p.c., ricorso per cassazione”; così recita la norma.

La seconda modifica riguarda il giudizio di cassazione e, in particolare, l'art. 360 n. 5 c.p.c.

La formula “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio” è stata sostituita con l’espressione “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Inoltre, nel caso di doppia conforme, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i primi quattro numeri dell’art. 360 c.p.c., con esclusione, dunque, del n. 5.

IL PROBLEMA DELL’APPLICAZIONE AL RITO TRIBUTARIO

Si applica tale novella al processo tributario? E’ l’interrogatorio che si pone al cospetto di ogni modifica del processo civile: è il criterio di specialità di cui all’art. 1 comma 2 del d.lgs che risolve il problema; si è detto nelle precedenti occasioni.

Ma questa volta l’ultima disposizione della riforma recita testualmente “le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546”.

Tutto risolto, dunque, per effetto di tale esplicita esclusione?

Non direi, la questione è più complessa perché, alla luce delle disposizioni contenute nel d.lgs, esiste un rito tributario per l’appello (per cui scontata appare

l'inapplicabilità della riforma), ma non per il ricorso per cassazione, per il quale vi è un rinvio ricettizio al c.p.c..

E' la stessa metodologia applicata alla precedente novella del 2009 a far propendere per la tesi della estensione al processo tributario delle nuove disposizioni relative alla corte di cassazione.

I presupposti del criterio di specialità (assenza di una disciplina specifica – compatibilità), cui si fece riferimento in quella occasione per segnare il confine tra disposizioni applicabili e non, sussistano entrambi anche nel caso in esame.

LA RIVOLUZIONE CULTURALE DELLA RIFORMA E LE SUE RICADUTE SULL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEI GIUDICI TRIBUTARI

Peraltro, la riforma sembra costituire l'atto terminale di un percorso in itinere volto ad incidere in modo pregnante sul tema della motivazione della sentenza anche dei giudici del merito, radicata sulla esplicitazione della ragione della decisione più che sulla completezza dei dati esposti dalle parti.

Una rivoluzione culturale, dunque, dettata, se si vuole, dall'emergenza del settore giustizia, che tende a deflazionare il carico attraverso la semplificazione del momento motivazionale.

Con inevitabili ricadute sulla stessa funzione demolitoria della sentenza che, eliminata la via del vizio di motivazione, resta limitata alla formulazione della censura radicata sull'omesso esame di una questione decisiva e controversa tra le parti.

Appare chiaro che la soppressione della precedente formulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. ha la valenza di incidere non solo sul lavoro della cassazione ma, ancor prima, sul nuovo significato che assume l'obbligo di motivazione per i giudici di merito, peraltro già da qualche tempo oggetto di una progressiva smitizzazione da parte del legislatore.

Si pensi: al novellato art. 132 n. 4 c.p.c., nel quale scompare il riferimento "ai motivi in fatto e in diritto della decisione"; al riferimento contenuto nel primo comma dell'art. 118 disp. att. c.p.c. alla "succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione"; alla analoga formula adoperata dall'art. 36 del d.lgs n. 546 del 1992 relativo al giudizio tributario "la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto".

La tendenza che si coglie da tale trend è il progressivo abbandono della tecnica motivazionale basata sull'individuazione del thema decidendi e sull'esame analitico –

argomentativo di tutte le questioni dedotte, suddivise, secondo un criterio di priorità logica, tra questioni pregiudizionali, preliminari e di merito in senso stretto?

Si coglie nel segno, nel sostenere che il legislatore, per finalità deflattiva, ha inteso semplificare ed alleggerire la motivazione delle sentenze, imponendo al giudice il solo dovere di indicare i fattori che sorreggono la decisione, come momento sintetico di una preliminare illustrazione completa della tesi e dell'antitesi, secondo il modello adottato in altri Paesi e che si coglie in alcune sentenze della Corte Costituzionale?

Questi ed altri sono gli spunti riflessivi che si intendono approfondire nella relazione e che si offrono alla dialettica del dibattito.

Raffaele Ceniccola